Assicurazione <RC Professionale>

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni Spa Prodotto <Professionisti Vari : Responsabile Protezione dati (RDP), Consulente privacy, Organismo di Certificazione >

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: *12.04.2019*, ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell' impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni S.p.A., assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo email: info@sara.it - Indirizzo PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa
Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2017
l Patrimonio netto: euro **595.226.054**
l Capitale sociale : euro **54.765.000**
l Totale delle riserve patrimoniali: euro **479.704.292**
Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)
disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)
l Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **263.530.530,82**
l Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **118.588.738,87**
l Fondi Propri Ammissibili: euro **753.047.762,63**
l Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **2,86** (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità
disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Al contratto si applica la legge italiana

Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITA' CIVILE

Professionisti Vari: Responsabile Protezione dati (RDP), Consulente privacy, Organismo di Certificazione
L'assicurazione vale per:
-l'attività di elaborazione dei dati dei propri clienti, qualora l'Assicurato si avvalga di società di servizi o EDP delle quali sia proprietario o possegga una quota superiore al 50%.
-perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli e valori anche al portatore, ricevuti in deposito dai Clienti, anche se derivanti da furto, rapina e/o incendio; a condizione che gli stessi siano riposti in casseforti o cassetti, mobili o armadi chiusi a chiave e che il furto sia avvenuto in seguito a effrazione e/o scasso di questi ultimi.
- attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato
- fatto anche doloso degli addetti
- diffamazione e danno d'immagine
- perdita documenti
- perdita di dati dovuta a cybercrime/errori/omissioni

Qualora l'assicurazione sia prestata per una Società o per uno Studio Associato, l'assicurazione comprende:
- la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello stesso come previsti da Statuto ed Atto Costitutivo
- prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato o responsabile della Società (Amministratore o Socio Unico)
purchè riguardanti le attività descritte in polizza.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Dipendenti Pubblici
L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabili a termini di polizza.
La garanzia vale anche per:
- diffamazione e danno d'immagine
- perdita documenti
- perdita di dati dovuta a cybercrime/errori/omissioni

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Retroattività della garanzia dalla data effetto Polizza	**Professionisti Vari, Responsabile Protezione dati (RDP), Consulente privacy, Organismo di Certificazione -** L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di stipula del contratto.
Gestione della franchigia in SIR	**Professionisti Vari: Responsabile Protezione dati (RDP), Consulente privacy, Organismo di Certificazione, Dipendenti Pubblici, Ced** - La Sara Assicurazioni S.p.a. dopo aver accertato e quantificato il danno, segnalerà all'Assicurato tutti i sinistri denunciati con valore economico inferiore alla franchigia o dello scoperto di polizza. A seguito della predetta comunicazione l'Assicurata si impegna a gestire direttamente ed in via esclusiva il sinistro senza il coinvolgimento della Compagnia. Le parti convengono inoltre che un eventuale aggravamento del danno provocato da inattività dell'assicurato non potrà essere oggetto di copertura assicurativa per effetto degli articoli 1914 – 1915 codice civile.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Retroattività della garanzia a 5 anni	**Professionisti Vari: Responsabile Protezione dati (RDP), Consulente privacy, Organismo di Certificazione** - L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 5 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto

che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	**Dipendenti Pubblici** Non sono considerati terzi: le Società o Enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 c.c. **Per RDP, Consulente Privacy, Organismi di Certificazione:** Non sono considerati terzi: -Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; -Le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata delle società controllanti, controllate e/o collegate all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2359 C.C. -Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro con loro nei rapporti di cui al primo punto.

Ci sono limiti di copertura?

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Professionisti Vari:Responsabile Protezione dati (RDP), Consulente privacy, Organismo di Certificazione

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza, Le garanzie di polizza sono prestate con Scoperti e Franchigie così identificati:
Massimale per anno/ Massimale per Sinistro/ Franchigia
1.000.000,00 € / €500.000,00 franchigia/€1.000,00;
€ 2.000.000,00 / €1.000.000,00 franchigia/ € 1.000,00;
€ 3.000.000,00/€1.500.000,00 / € 1.500,00
€ 4.000.000,00/€ 2.000.000,00 /€ 2.000,00
€ 5.000.000,00/ € 2.500.000,00 /€ 2.0000,00
€ 6.000.000,00 /€ 3.000.000,00 /€ 2.500,00
€ 10.000.000,00 /€ 5.000.000,00 / scoperto 10%minimo € 2.500,00 massimo € 10.000,00

Dipendenti Pubblici
Per i dipendenti pubblici si stabilisce una franchigia unica di € 250,00.
La condizione Danni da interruzione di attività è prestata sino alla concorrenza del 30 % del massimale, con il massimo di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ESCLUSIONI E RIVALSE

Professionisti Vari: Responsabile Protezione dati (RDP), Consulente privacy, Organismo di Certificazione
La garanzia non vale per:
- danni causati da fatto doloso commesso dall'Assicurato;
- attività diverse dall'Attività Professionale quale definita in questa polizza;
- danni causati da, oppure connessi o conseguenti in tutto o in parte ad atti, errori od omissioni commessi e\o presumibilmente commessi prima della data di retroattività di polizza indicata nell'articolo 3.4;
- in relazione ad attività svolte dopo che l'Attività Professionale dichiarata sia venuta a cessare per qualunque motivo;
- da attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione;
- da furto, incendio e quelli subiti dalle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto stabilito ai punti 2.2.D. e 2.2.E.;
- da proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a studio, compresi i relativi impianti ed attrezzature, e le relative pertinenze;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- direttamente o indirettamente derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione;
- derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- causati da guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione o potere militare;
La garanzia non comprende in ogni caso il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'Assicurato a titolo di compenso professionale.
La polizza prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Società nei confronti delle persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge sempreché l'Assicurato stesso non eserciti tale azione.

Dipendenti Pubblici
-RC Patrimoniale-
Sono esclusi dall'indennizzo le perdite patrimoniali conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;
b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di società od enti;
c) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale.
d) Attività di progettazione

-RCT-
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni :
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o
deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento
- Conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi
- Conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere)
- Conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana
- Derivanti da prodotti geneticamente modificati
- Derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei
- Derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda

assicurata
- Derivanti dall'attività di progettazione
- da furto;
alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro o da lavoratori parasubordinati dipendenti dell'Assicurato della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 c.c.
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- da amianto, silicio e campi elettromagnetici

La polizza prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Società nei confronti delle persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge sempreché l'Assicurato stesso non eserciti tale azione.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro**: In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell' art. 1913 C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.
	Assistenza diretta/in convenzione: Sono assenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/ strutture convenzionate con la Compagnia
	Gestione da parte di altre imprese: Tale fattispecie non è prevista
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).
Obblighi dell'impresa	Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Quando e come devo pagare?

Premio	Il contratto è stipulato nella forma senza adeguamento automatico (Indicizzazione) dei massimali e del premio. Il contratto prevede due garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione con aliquota attualmente in vigore del 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket). Il premio di polizza è annuale, però è consentito laddove pattuito il frazionamento in rate semestrali. **Per RDP, Consulente Privacy, Organismo di Certificazione** Il premio deve essere pagato al rilascio dell'applicazione a seguito dell'adesione alla Convenzione. Il premio di polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire tramite: a) Assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati al Broker espressamente in tale qualità; b) Ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario il Broker espressamente in tale qualità; c) Denaro contante per premi d'importo entro il limite previsto dalla presente normativa.

Rimborso	Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, in caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte governative.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	non ci sono ulteriori informazioni rispetto a quelle contenute nel Dip Base salvo per **RDP, Consulente Privacy, Organismo di Certificazione** per i quali l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nell'applicazione se il premio è stato pagato altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno di pagamento.
Sospensione	Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dalla polizza entro un determinato termine dalla stipulazione
Risoluzione	Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il contraente può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata avente efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

A chi è rivolto questo prodotto?

Ai professionisti che vogliono tutelare il proprio patrimonio per eventuali richieste di risarcimento per danni provocati a terzi nell'esercizio della professione

Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 117,72

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it. L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it** . Info su: **www.ivass.it**

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it**. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso a questo sistema è obbligatorio.
Negoziazione assistita	Per negoziazione assistita si intende l'istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Il ricorso a questo sistema è facoltativo.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile

controversie	

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.